



COMUNE DI CANISTRO
(Provincia Di L'Aquila)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 36 DEL 18/12/2019

OGGETTO: Approvazione Regolamento di Polizia Locale.

L'anno duemiladiciannove addi diciotto del mese di Dicembre alle ore 15:40, nella SALA CONSILIARE, in seguito a rituale convocazione, contenente anche l'elenco degli argomenti da trattare, notificato ai Consiglieri in carica del Comune e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune stesso nei termini di legge, si è riunito in sessione straordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale all'appello risultano:

COGNOME E NOME	PRESENTE
DI PAOLO ANGELO	SI
DI PIETRO PAOLO	--
MOSCATELLI ANTONELLO	SI
DOTO ERIKA	SI
DE MICHELE PIETRO	--
IODICE CRISTIANO	SI
LUCIDI CRISTINA TERESA	SI
ANTONINI ERMERO	SI
COCO ORLANDO	SI
MARIANI ANGELO	--
PIO GIUSEPPE	SI

Presenti n° 8 Assenti n° 3

Presidente

Ai sensi dell'art 39, comma 3, del T.U 18,08,2000, n.267 presiede il Presidente ANTONINI ERMERO

Ai sensi dell'art. 23 dello Statuto comunale, sono altresì presenti i seguenti Assessori non consiglieri:

Buffone Ugo

Partecipa il Segretario Generale DOTT.SSA D'AGOSTINO ASSUNTA, che provvede alla redazione del presente verbale.

La seduta è pubblica. Risultato che il Collegio è costituito in numero legale (ai sensi dell'art. 38, comma 2, del D.lgs. 267/2000, e dell'art. 7, comma 4, dello Statuto Comunale), il Presidente, introduce l'argomento iscritto nell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO la proposta di deliberazione come in allegato, avente ad oggetto: “Approvazione Regolamento di Polizia Locale.” per diventare parte integrante e sostanziale del presente atto.

VISTO il Regolamento di Polizia Locale costituito da n. 57 articoli;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso, ai sensi dell’art.49 comma 1° del D.Lgs. n° 267/2000, dal Geom. Massimo Iafolla in qualità di responsabile dell’Area Vigilanza.

ISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile reso, ai sensi dell’art.49 comma 1° del D.Lgs. n° 267/2000, dalla Dr.ssa Di Genova Maria in qualità di responsabile dell’Area economico finanziaria.

Preso atto che il Segretario Comunale ha illustrato la proposta di deliberazione ed il Regolamento di Polizia Locale.

Uditi gli interventi:

- Il Consigliere Coco Orlando: non ho avuto modo di leggere tutto il Regolamento, pertanto auspico che sia stato scritto nel rispetto della normativa Regionale, e che sia stato inserito un articolo con cui prevedere che per quanto non previsto nel Regolamento si faccia rinvio alle leggi vigenti.

-Il Segretario Comunale: sulla prima pagina del Regolamento è scritto espressamente il richiamo alla L.R. n. 42/2013 e ai provvedimenti attuativi emanati dalla Giunta Regionale Abruzzo con D.G.R. n. 85 del 01/02/2019. Nell’ultimo articolo del Regolamento, il n. 57, - Disposizioni Finali- è scritto:

“Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento saranno osservate le norme di cui alla legge 7 marzo 1986 n° 65 e Legge Regionale 20 novembre 2013, n.42, alla Regionale del 2 agosto 1997 n° 83 per le parti rimaste in vigore, alla deliberazione della Giunta Regionale Abruzzo n.85 del 01 febbraio 2019 nonché al regolamento organico generale del personale del Comune.

Il presente regolamento abroga e sostituisce qualsiasi regolamento che sia stato approvato precedentemente.

Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione.

A chiunque interessato, è fatto obbligo di rispettarlo.

Copia del presente regolamento sarà inviata al Ministero dell’Interno per il tramite del Commissario di Governo come pure alla Giunta Regionale Abruzzo ai sensi dell’art. 11 della legge Regionale n° 83/1997, in quanto vigente.”

Considerato che non ci sono altri interventi si passa alla votazione della proposta di cui in oggetto.

Presenti 8- Votanti n. 8

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli unanimi resi in forma palese e per alzata di mano

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione come in allegato, avente ad oggetto: “Approvazione Regolamento di Polizia Locale.” per diventare parte integrante e sostanziale del presente atto.

DI PRENDERE ATTO dei modelli operativi ed organizzativi della polizia locale operanti nella Regione Abruzzo per effetto della L. R. 42/2013 e della DGR N. 85 DEL 01/02/2019;

DI APPROVARE l'allegato Regolamento della Polizia Locale costituito da n. 57 articoli;

In continuazione e con separata votazione

Presenti 8 - Votanti n. 8

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli unanimi resi altresì in forma palese e per alzata di mano

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

ALLE ORE 16,20 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ERMERO ANTONINI, CONSIDERATO CHE SONO STATI ESAMINATI TUTTI GLI ARGOMENTI ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO, DICHIARA CHIUSA LA SEDUTA.

Proposta di delibera Consiglio Comunale n. 135 del 11/12/2019

Servizio	AREA TECNICA, MANUTENTIVA E VIGILANZA
Ufficio	UFFICIO VIGILI URBANI
Responsabile Procedimento	D'AGOSTINO ASSUNTA
Proponente/Relatore	DI PAOLO ANGELO

OGGETTO: Approvazione Regolamento di Polizia Locale.

VISTA la Legge Regionale Abruzzo del 20 novembre 2013, n. 42 Norme in materia di Polizia amministrativa locale e modifiche alle leggi regionali 18/2001, 40/2010 e 68/2012;

VISTO l'art 10 "principi organizzativi" della L.R. 42/2013 secondo cui "*I comuni singoli o associati definiscono la dotazione organica della polizia locale nel regolamento comunale di cui all'art. 12, nel rispetto delle peculiarità di ciascun contesto territoriale e dei principi organizzativi definiti con apposita deliberazione della Giunta regionale, al fine di garantire, ferma restando l'autonomia dei singoli enti, una gestione omogenea e coordinata dell'attività di polizia locale.*

2. La deliberazione di cui al comma 1 individua i parametri di riferimento per la determinazione di un organigramma tipo e della dotazione organica sulla base della popolazione residente, temporanea e fluttuante, della presenza di nodi stradali critici, dell'andamento medio dei flussi di traffico, della presenza scolastica e universitaria, della vocazione turistica del territorio, del tipo e quantità degli insediamenti produttivi e commerciali.

3. I comuni singoli o associati sono tenuti ad adeguare gli organici dei Corpi o dei Servizi della polizia locale ai principi organizzativi definiti con la deliberazione di cui al comma 1."

VISTO l'art 12 "Regolamento della polizia locale comunale" della L.R. N. 42/2013 secondo cui:

1. L'ordinamento, le modalità d'impiego del personale e l'organizzazione del Corpo o del Servizio di polizia locale, svolto in forma singola o associata, sono disciplinati dal regolamento comunale, entro i limiti fissati dalle leggi vigenti e dai contratti collettivi di lavoro e nel rispetto delle norme contenute nella presente legge.

2. Il regolamento comunale tiene conto delle disposizioni contenute nel regolamento regionale di cui all'articolo 26.

VISTA la D.G.R. N. 85 DEL 01/02/2019 di approvazione dei modelli operativi ed organizzativi delle polizie locali operanti nella Regione Abruzzo ai sensi dell'art 10 della L.R n. 42/2013;

RILEVATO CHE con la DGR N. 85 DEL 01/02/2019, la Giunta Regionale ha formulato una proposta di modello operativo ed organizzativo per consentire ai comuni l'adeguamento dei regolamenti comunali, eventualmente difforni, ai principi organizzativi in materia di polizia municipale;

RILEVATO CHE la polizia locale è un'unità organizzativa autonoma ed indipendente dalle altre dell'ente e pertanto, non può essere posta alle dipendenze del responsabile di settore diverso né del Segretario Comunale;

VISTO il regolamento della Polizia Municipale del Comune di Canistro approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 12/11/1998;

CONSIDERATO che il servizio di polizia locale svolge la relativa funzione in via esclusiva ed indipendente rispetto ad ogni altra figura e organo dell'ente ed è sottoposto solo ed esclusivamente all'indirizzo politico amministrativo del Sindaco o dell'assessore eventualmente delegato.

PROPONE DI DELIBERARE

- 1) DI DICHIARARE le premesse parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- 2) DI PRENDERE ATTO dei modelli operativi ed organizzativi della polizia locale operanti nella Regione Abruzzo per effetto della L.42/2013 e della DGR N. 85 DEL 01/02/2019;
- 3) DI APPROVARE l'allegato Regolamento della Polizia Locale costituito da n. 57 articoli;
- 4) DI DICHIARARE l'immediata esecutività dell'atto ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI CANISTRO
(Provincia Di L'Aquila)

Pareri: ART. 49 D.Lgs. n. 267/2000

SETTORE PROPONENTE: AREA TECNICA, MANUTENTIVA E VIGILANZA

OGGETTO: Approvazione Regolamento di Polizia Locale.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Articolo 49, comma 1 D.Lgs. 267/2000

Si esprime il parere di regolarità tecnica ai sensi Art. 49, comma 1 D.Lgs. 267/2000 sulla deliberazione in oggetto:

FAVOREVOLE

CANISTRO li 13/12/2019

Il Responsabile del Servizio
F.TO GEOM. IAFOLLA MASSIMO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Articolo 49, comma 1 e 147 bis D.Lgs. 267/2000

Si esprime il parere di regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, D.Lgs. 267/2000. sulla deliberazione in oggetto:

FAVOREVOLE

CANISTRO li 13/12/2019

Il Responsabile del Servizio
F.TO DOTT.SSA DI GENOVA MARIA

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione in successiva seduta, viene sottoscritto, come segue, dal Presidente del Consiglio e dal Segretario ai sensi dell'art. 65, comma 9, del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 del 25.02.2012.

Il Presidente
F.TO ANTONINI ERMERO

Il Segretario Generale
F.TO DOTT.SSA D'AGOSTINO ASSUNTA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 191

Il **20/12/2019** viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la delibera di di Consiglio N.ro **36** del **18/12/2019** con oggetto:

Approvazione Regolamento di Polizia Locale.

e vi resterà affissa per 15 giorni ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

CANISTRO, li 20/12/2019

Il Firmatario della Pubblicazione
F.TO DOTT.SSA D'AGOSTINO ASSUNTA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il giorno **18/12/2019** in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, 4° comma, D.lgs 267/2000)

CANISTRO, li 18/12/2019

Il Firmatario dell'Esecutività
F.TO DOTT.SSA D'AGOSTINO ASSUNTA



Comune di Canistro

REGIONE ABRUZZO
Legge Regionale n. 42 del 20/11/2013 e
Provvedimenti attuativi emanati dalla Giunta Regionale Abruzzo
con DGR n. 85 del 01/02/2019

COMUNE DI CANISTRO
(Provincia di L'Aquila)

REGOLAMENTO DEL
SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N. 36 DEL 18/12/2019)

INDICE

TITOLO I - ISTITUZIONE ED ORDINAMENTO DEL CORPO

Art. 1 La Polizia Locale

Art. 2 Istituzione del Servizio di Polizia Locale del Comune di Canistro

Art. 3 Disposizioni generali e rinvio

Art. 4 Dipendenza del Servizio di Polizia Locale

Art. 5 Funzioni e compiti degli Appartenenti alla Polizia Locale e limite territoriale

Art. 6 Funzioni di Polizia Giudiziaria

Art. 7 Funzioni di Polizia Stradale

Art. 8 Funzioni di Pubblica Sicurezza

Art. 9 Collaborazione con le forze di Polizia dello Stato

TITOLO II - ORDINAMENTO E DOTAZIONE ORGANICA

Art.10 Organico del Servizio di Polizia Locale

Art.11 Attribuzioni del Comandante

Art.12 Attribuzioni del Vice-Comandante

Art.13 Attribuzioni degli Operatori di Vigilanza (Agenti)

Art.14 L'azione della Polizia Locale

Art.15 Rapporto gerarchico

Art.16 Parità tra Uomo e donna

TITOLO III - Accesso al Servizio - Formazione professionale - Progressione di carriera

Art.17 Modalità particolari di accesso

Art.18 Accertamento dei requisiti psico-fisici

Art.19 Prove d'esame

Art.20 Accesso alle qualifiche superiori a quelle di Operatore (Agente)

Art.21 Progressione di carriera

Art.22 Formazione di base ed aggiornamento

Art.23 Reclutamento straordinario di Personale

TITOLO IV - SERVIZI DELLA POLIZIA LOCALE - MOBILITA' - DISTACCHI

Art.24 Norme dei servizi - Assegnazione e impiego del personale

Art.25 Servizi interni

Art.26 Servizi ai privati

Art.27 Collegamento dei servizi a mezzo radio ed apparecchi audiovisivi

Art.28 Prolungamento del servizio

Art.29 Prestazioni straordinarie

Art.30 Reperibilità

Art.31 Obbligo d'intervento e di rapporto

Art.32 Distacchi, comandi e missioni

Art.33 Mutamento di mansioni

Art.34 Ordine del giorno e di servizio

Art.35 Norme generali: doveri

TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO

Art.36 Segreto d'Ufficio e riservatezza

Art.37 Cura dell'uniforme e della persona

Art.38 Uso dell'Uniforme

Art.39 Orario e posto di servizio

Art.40 Rapporti interni al Servizio

TITOLO VI - DISCIPLINA - RICONOSCIMENTI E PROVVIDENZE

Art.41 Saluto

Art.42 Norme disciplinari

Art.43 Assenze dal servizio

Art.44 Accertamenti sanitari

Art.45 Encomi ed elogi

Art.46 Congedo ordinario

Art.47 Riposo settimanale e festività infrasettimanale

Art.48 Uniforme

Art.49 Gradi, distintivi ed onorificenze

TITOLO VII - DOTAZIONI

Art.50 Arma d'ordinanza

Art.51 Strumenti e mezzi operativi

Art.52 Destinazione dei proventi derivanti dall'applicazione di sanzioni pecuniarie amministrative

Art.53 Tessera di riconoscimento

TITOLO VIII - NORME FINALI

Art.54 Servizio mensa

Art.55 Patrocinio legale

Art.56 Fondo assistenziale

TITOLO IX

Art. 57 Disposizioni finali

TITOLO I

ISTITUZIONE ED ORDINAMENTO DEL SERVIZIO

Art. 1

La Polizia Locale

La Polizia Locale è l'insieme delle attività di polizia che vengono esercitate dai competenti organi istituzionali del Comune nell'ambito del territorio comunale che non siano riservate dalla Legge alle Autorità Statali o ad altre autorità.

Essa si identifica nell'attività diretta ad attuare le misure amministrative preventive e repressive affinché dall'azione dei soggetti giuridici privati e pubblici non derivino danni sociali alla Comunità e alle Istituzioni.

Il comune svolge la funzione di Polizia Locale. A tal fine istituisce il Servizio di Polizia Locale, in quanto il Corpo può essere istituito solo in presenza di almeno sette operatori.

Art. 2

Istituzione del Servizio di Polizia Locale

Ai sensi degli art. 1 e 7 della Legge 7 marzo 1986 n° 65, della Legge Regionale d'Abruzzo 20 novembre 2013, n.42, e della Legge Regione Abruzzo 2 agosto 1997 n° 83, per le parti ancora in vigore, della L.R. n. 42/2013 e della deliberazione della Giunta Regionale n.85 del 01 febbraio 2019, è istituito nel Comune di Canistro il Servizio di Polizia Locale, la cui organizzazione e funzionamento sono disciplinati dalle disposizioni contenute nel presente regolamento e dalle normative cui fa rinvio il successivo art.3.

In relazione all'art. 3 - Dotazione Organica - dell'Allegato A alla deliberazione della Giunta Regionale D'Abruzzo n.85/2019, gli abitanti equivalenti vengono stabiliti in n. 1.200 derivanti dalla popolazione residente al 31.12.2018 pari a n. 980, sommata a quella temporanea e/o fluttuante, rilevabile dalla presenza delle strutture ricettive presenti nel Comune: Clinica INI e richiamo turistico del Parco Sponga.

Per gli effetti gli addetti potenziali di Polizia Locale sono pari a 2 derivanti dalla seguente equazione ($1.200 / 700 = 1,72$).

Il presente Regolamento disciplina le materie di cui agli art. 4 e 7 della Legge 7 marzo 1986 n.65, del D.Lgs. n. 267/2000, del D. Lgs. 165/2001, della Legge Regione Abruzzo 2 agosto 1997 n° 83, della Legge Regione Abruzzo 20 novembre 2013, n° 42, dalla deliberazione della Giunta Regionale d'Abruzzo n. 85 del 01 febbraio 2019 e dell'art. 57 del codice di procedura penale.

Esso abroga e sostituisce ogni precedente regolamento, norma o disciplina del Comune di Canistro riguardanti le materie trattate in contrasto con quanto previsto nei successivi articoli.

Art. 3

Disposizioni generali e rinvio

Al personale del Servizio di Polizia Locale si applicano le disposizioni che disciplinano lo stato giuridico e il trattamento economico dei dipendenti del Comune di Canistro contenute nel Regolamento Organico dell'Ente, nel Contratto Decentrato e negli accordi di comparto emanati e da emanare, dalle normative speciali vigenti in materia, nonché quelle particolari definite dal presente regolamento e per quanto in esso non previsto, dalla Legge 7 marzo 1986 n° 65 ed i particolare dalle norme speciali dell'art. 10 di quest'ultima legge.

Salvo che non sia diversamente stabilito, tutte le disposizioni del presente regolamento si applicano a tutti gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale.

Art. 4

Dipendenza del Servizio di Polizia Locale

Al Servizio di Polizia Locale sovrintende il Sindaco con facoltà di delegare, con apposito provvedimento, un Assessore, ai sensi degli art. 2 e 9 della Legge Quadro 7 marzo 1986 n.65 e art. 4 della Legge Regionale 20 novembre 2013 n.42, impartendo le direttive di carattere generale e vigilando sullo svolgimento del servizio e adotta i provvedimenti previsti dalla legge e dai regolamenti.

Nell'ambito della struttura dell'Ente e nell'osservanza delle norme di riferimento e delle direttive di competenza del Sindaco, il Servizio di Polizia Locale ha quale massimo superiore gerarchico il Comandante che risponde direttamente al Sindaco o all'Assessore da lui delegato, dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico operativo e gestione del Servizio di P.L.

Al Comando del Servizio di P.L. devono, pertanto, essere indirizzate tutte le istanze, documentazioni, segnalazioni di propria competenza da parte di Amministratori o degli uffici comunali.

Agli Agenti della Polizia Locale è, pertanto, vietato dare corso, salvo casi di assoluta urgenza, a richiesta di servizi pervenuti direttamente.

L'Agente che ha ricevuto l'ordine urgente, non per la normale via gerarchica, è tenuto a darne appena possibile, notizia al Comando.

Art. 5

Funzioni e compiti degli Appartenenti alla Polizia Locale e limite territoriale

La Polizia Locale svolge le funzioni e i compiti istituzionali previsti dalla legislazione statale e regionale e dai regolamenti generali e locali.

In particolare:

- a) vigila sull'osservanza delle norme riguardanti la polizia urbana, rurale, stradale ed edilizia, l'urbanistica, la tutela ambientale, il commercio, i pubblici esercizi e le attività ricettive, l'igiene e sanità pubblica in collaborazione con le strutture operative della A.S.L. o altre istituzioni competenti;
- b) vigila sull'integrità e sulla conservazione del patrimonio pubblico;
- c) svolge i controlli relativi ai tributi locali di competenza;
- d) svolge funzioni di polizia mortuaria;
- e) svolge funzioni di vigilanza sull'osservanza dei regolamenti, delle ordinanze e dei provvedimenti amministrativi;
- f) esercita, ex-lege, funzioni di Polizia Giudiziaria;
- g) esercita, ex-lege, funzioni di Polizia Stradale;
- h) svolge funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art.3 legge 65/86, rivestendo a tal fine la qualifica di Agente di P.S.;
- i) presta opera di soccorso nelle pubbliche calamità e disastri;
- j) assolve incarichi di informazione, di raccolta di notizie, di accertamento di rilevazione, a richiesta della Autorità Comunale e degli Uffici Giudiziari;
- k) concorre con gli organi statali alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico;
- l) accerta gli illeciti amministrativi;
- m) presta i servizi d'ordine e di rappresentanza necessari all'espletamento delle attività istituzionali del Comune, nonché servizi di scorta al Sindaco e al civico Gonfalone;
- n) esegue notificazioni di atti, limitatamente a quelli formati al proprio interno e agli atti di P.G.;
- o) svolge funzioni di prevenzione ed educazione, attraverso un costante e qualificato rapporto con la popolazione;
- p) collabora con le Forze di Polizia, nell'ambito del territorio comunale, per la realizzazione di interventi coordinati di controllo sul territorio.

Le relative funzioni, nei limiti delle rispettive mansioni, sono svolte dagli Appartenenti al Servizio di P.L. nell'ambito del territorio comunale, fatti salvi i casi espressamente indicati nei successivi articoli.

Le medesime, previe, le necessarie intese di cui agli art.3 e 4 della Legge n° 65/86, si estendono al territorio del Comune presso il quale ha luogo il servizio.

In relazione anche al disposto dell'art. 11 comma 4° della Legge Regionale n. 42/2013, gli addetti di Polizia Locale non possono essere destinati a compiti o mansioni diversi da quelli esattamente indicati dalla normativa vigente.

Art. 6

Funzioni di Polizia Giudiziaria

Il personale che svolge servizio di Polizia Locale, nell'ambito del territorio dell'Ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita ex legge, art. 57 c.p.p. funzioni di Polizia Giudiziaria assumendo a tal fine la qualità:

- di Agente di Polizia Giudiziaria, riferita agli Operatori;
- di sottufficiale di P.G. riferita all'Istruttore di Vigilanza;
- di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, riferita al Comandante e al Vice Comandante.

Nell'espletamento di tale funzioni, il personale dipende operativamente dall'Autorità Giudiziaria.

Art. 7

Funzioni di Polizia Stradale

Il personale che svolge servizio di Polizia Locale, nell'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita ex legge, art. 12 D. Lgs. 30.04.1992 n° 285 e successive modifiche e integrazione servizio di Polizia Stradale consistente in particolare in:

- prevenzione ed accertamento di illeciti in materia di circolazione stradale;
- predisposizione ed esecuzione di servizi diretti alla regolamentazione del traffico;
- tutela e controllo sull'uso della strada.

Il personale della Polizia Locale concorre altresì alle operazioni di soccorso automobilistico e stradale in genere.

Art. 8

Funzioni di Pubblica Sicurezza

Gli appartenenti alla Polizia Locale, nell'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercitano funzioni ausiliarie di Pubblica Sicurezza.

La qualifica di Agente di PS è conferita dal Prefetto, previa comunicazione del Sindaco, dopo aver accertato il possesso dei requisiti di cui all'art.5 della Legge 65/1986.

La qualifica di agente di pubblica sicurezza viene dichiarata decaduta dal Prefetto ove, sentito il Sindaco, venga accertato il venir meno di alcuno dei requisiti di legge.

Art. 9

Collaborazione con le Forze di Polizia dello Stato

Il personale, nell'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, collabora con le Forze di Polizia dello Stato, previa disposizione del Sindaco, sentito il Comandante, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, richiesta motivata delle competenti autorità.

Nei casi di urgenza la disposizione può essere impartita dal Comandante. In tal caso ne deve essere data immediata comunicazione al Sindaco.

Nell'esercizio di tali funzioni il personale dipende operativamente e funzionalmente dalle competenti Autorità di Pubblica Sicurezza, nel rispetto delle intese intercorse con le dette Autorità ed il Sindaco.

L'ambito territoriale ordinario in cui la Polizia Locale esercita tutte le funzioni riportate nel presente articolo è il territorio del Comune di appartenenza.

TITOLO II

ORDINAMENTO E DOTAZIONE ORGANICA

Art. 10

Organico del Servizio

Per l'espletamento dei compiti di istituto e il conseguimento degli obiettivi la dotazione organica del Servizio di P.L. è determinata tenendo conto degli obiettivi e esigenze di servizio ed è stabilità, in via transitoria e sino all'entrata in vigore del Regolamento Regionale di cui all'art.26 della Legge Regionale 42/2013, ai sensi degli art. 9 e 11 della L.R. Abruzzo 2 agosto 1997 n° 83 e

ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale Abruzzo n.85 del 01/02/2019, all'applicazione dei seguenti parametri:

- un addetto per ogni 700 abitanti equivalenti o frazione di 700;
- estensione e morfologia del territorio;
- densità della popolazione residente, temporanea e fluttuante;
- vocazione turistica del territorio;
- caratteristiche della struttura viaria presente sul territorio comunale e particolarmente quella cittadina e del centro storico e quella extraurbana;
- applicazione dell'art. 21 comma 6 del DPR 13 maggio 1987 n° 268 coordinato con il DPR 17/09/1987 n° 494;
- il tipo e quantità degli esercizi produttivi e commerciali.

Come indicato all'art.1 del presente Regolamento gli addetti della Polizia Locale del Comune di Canistro vengono determinati in numero di 2 (due) derivanti dalla seguente equazione:

1.200 abitanti equivalenti diviso 1 addetto ogni 700 abitanti equivalenti.

La pianta organica è soggetta a revisione, in conformità dei criteri sopra indicati, con periodicità almeno biennale.

Nell'ambito del Servizio di Polizia Locale sono istituite le seguenti qualifiche funzionali:

- 1) responsabile del Servizio – Comandante (Funziario categoria D – progressione iniziale D1);
- 2) addetto al coordinamento e controllo – Istruttore di vigilanza (categoria C – progressione iniziale C1) con funzioni di vice comandante;
- 3) operatori di vigilanza – Agenti di P.M.

La dotazione organica delle singole qualifiche dovrà essere tale da assicurare la funzionalità ed efficienza del pubblico servizio.

L'attuale dotazione organica del Servizio è quella risultante dalla pianta organica del personale vigente.

Sino all'entrata in vigore del Regolamento Regionale di cui all'art. 26 della Legge Regionale 42/2013, ai sensi dell'art. 12 della legge Regionale n° 83/97 – in quanto ultrattivo – al personale del Servizio di Polizia Locale sono attribuiti i seguenti gradi:

- 1 - al Comandante è attribuito il grado di Tenente;
- 2 - al vice Comandante - Istruttore di vigilanza è attribuito il grado di Maresciallo;
- 4 - agli Operatori di vigilanza dopo 10 anni di servizio di ruolo effettivo è attribuito il grado di agente con una V, dopo 20 anni di servizio di ruolo effettivo 2 V e dopo 25 anni di servizio di ruolo effettivo 3 V.

Art. 11

Attribuzioni del Comandante

Il Comandante del Corpo di Polizia Locale è responsabile verso il Sindaco o l'Assessore delegato dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Servizio di P.L. e riveste il grado di Tenente.

Per l'organizzazione generale dei servizi, in conformità alle funzioni d'Istituto, al Comandante, anche a mezzo del personale sottoposto, spetta di:

- a) impartire le direttive e vigilare sull'espletamento dei servizi, conformemente alle finalità dell'Amministrazione,
- b) disporre l'assegnazione e la destinazione del personale stesso secondo le specifiche necessità dei servizi;
- c) coordinare i servizi di Polizia Locale con quelli delle altre Forze di Polizia, secondo le intese stabilite dall'Amministrazione;
- d) mantenere i rapporti con la Magistratura, le autorità di P.S. e Comune o di altri Enti collegati al Servizio da necessità operative;
- e) rappresentare il Servizio di Polizia Locale nei rapporti interni, esterni ed in occasione di manifestazioni pubbliche;

f) presiede le commissioni dei concorsi relativi al personale di Polizia Locale e a quello comunque destinato a svolgere compiti di vigilanza e difesa dei beni comunali;

g) promuovere iniziative atte a valorizzare l'operato degli Appartenenti al Servizio e finalizzate al conseguimento di un rapporto sempre più costruttivo con la cittadinanza e con gli organi di informazione;

h) riferire periodicamente al Sindaco sui risultati ottenuti dai servizi.

Per lo svolgimento dei compiti suddetti spetta al Comandante:

- emanare gli ordini di servizio
- curare la disciplina del personale
- curare la distribuzione del personale della Polizia Locale ai diretti servizi
- curare la formazione professionale del personale dipendente
- studiare i problemi della circolazione stradale nel territorio di competenza avanzando proposte utili a migliorare la situazione.

In caso di assenza temporanea, il comandante è sostituito dal Vice Comandante oppure dall'agente di Polizia Locale con grado più elevato presente in servizio e, in caso di parità di grado, dal più anziano in servizio nel grado stesso.

Art 12

Attribuzioni del Vice Comandante

Il Vice Comandante coadiuva il Comandante in tutte le sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o vacanza.

Coordina di persona i servizi di particolare rilievo.

Sorveglia e controlla l'operato del personale addetto ai vari servizi o settori di competenza ed emana istruzioni su compiti da assolvere, adotta provvedimenti che ritenga utile per il buon funzionamento dei servizi sottoponendo all'esame del Comandante ogni proposta che comporti provvedimenti di una certa importanza o abbiano carattere continuativo, all'occorrenza svolge i compiti di cui all'art.13.

Art. 13

Attribuzioni degli Operatori di Vigilanza (Agenti)

Gli Agenti sono responsabili dell'adempimento di disposizioni ricevute e dell'istruzione di pratiche connesse alla attività di Polizia Locale con l'applicazione di Leggi e regolamenti.

Predispongono atti nelle materie e funzioni di pertinenza del Corpo.

Redigono relazioni, rapporti giudiziari e amministrativi di specie.

Controllano l'uso di strumenti tecnici di lavoro anche complessi e la guida di autoveicoli di servizio. Sono altresì tenuti ad istruire il personale della qualifica inferiore, sulla base delle conoscenze teorico pratiche possedute.

Art. 14

L'azione della Polizia Locale

L'azione degli addetti al Servizio di P.L. deve essere soprattutto preventiva, informativa, educativa e, ove necessario, repressiva.

Gli addetti sono tenuti ad assolvere con cura e diligenza ai doveri del servizio e dell'ufficio nel rispetto delle Leggi, dei regolamenti, delle ordinanze e delle istruzioni e direttive ricevute, con spirito di collaborazione tra di loro per garantire un servizio efficacia e funzionale.

Il comportamento deve essere improntato al senso di disciplina verso i propri superiori e di cortesia verso i colleghi ed il pubblico.

Non possono essere impiegati in servizi diversi da quelli inerenti alle funzioni istituzionali della Polizia Municipale salve particolari ed inderogabili esigenze dell'Ente di appartenenza.

In carenza di personale l'operatore graduato in possesso di professionalità acquisita può essere chiamato a svolgere compiti di cui all'art. precedente.

Art. 15

Rapporto gerarchico

Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale sono tenuti a eseguire le direttive impartite dai superiori e dalle competenti Autorità nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi.

Spetta a ogni superiore l'obbligo di vigilare sul rispetto delle norme di servizio e di comportamento del personale posto alle sue dipendenze.

Ogni superiore è tenuto ad impartire i propri ordini per iscritto quando il subordinato gliene faccia richiesta, salvo i casi di urgenza.

I rilievi in ordine ad eventuali carenze del subordinato saranno comunque mossi in maniera riservata e tale da tutelare in ogni caso la dignità dell'Operatore.

In caso di disposizione ritenuta illegittima l'addetto al quale venga impartita deve farne rimostranza motivata per iscritto al superiore.

La posizione gerarchica dei singoli dipendenti, oltre che dalla qualifica, è determinata con riferimento alla maggiore anzianità di servizio nel modo che segue:

- 1) a parità di qualifica, l'anzianità della stessa;
- 3) in caso di ulteriore parità prevale l'anzianità di servizio nella precedente qualifica;
- 4) in caso di ulteriore parità prevale l'anzianità anagrafica.

Art. 16

Parità tra Uomo e Donna

Gli operatori e le operatrici di Polizia Locale hanno parità di ruolo, di mansioni, di responsabilità e doveri e svolgono tutti i compiti d'istituto affidati al Servizio di P.L..

TITOLO III

ACCESSO AL SERVIZIO DI P.L. - FORMAZIONE PROFESSIONALE - PROGRESSIONE DI CARRIERA

Art. 17

Modalità particolari di accesso

Oltre alle norme previste dagli accordi contrattuali, per i concorsi inerenti l'assunzione di personale da assegnare al Servizio di Polizia Locale, sono richiesti i seguenti requisiti:

- a) possesso della patente di guida di categoria "A" e "B" o superiore;
- b) idoneità fisica e psichica, attitudinale e giuridica all'espletamento delle mansioni da svolgere, tenuto conto che si tratta di Servizio armato.

Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle Forze Armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti dai pubblici uffici, che hanno riportato condanne a pene detentive per delitto non colposo o sono stati soggetti a misure di prevenzione.

Art. 18

Accertamento dei requisiti psicofisici

L'accertamento d'ufficio del possesso dei requisiti psichici, fisici e attitudinali è effettuato prima dell'assunzione in servizio secondo i criteri, modalità e condizioni determinate con il bando di concorso.

Il mancato possesso dei requisiti indicati dal precedente articolo comporta l'esclusione dal concorso.

Art. 19

Prove di esame

Le prove di esame per l'accesso alle varie qualifiche sono previste in conformità al vigente regolamento dei concorsi.

Art. 20

Accesso alle qualifiche superiori a quelle di Operatore (Agente)

L'accesso ai posti di Funzionario e Istruttore avviene di norma mediante concorso pubblico o corso concorso ovvero concorso riservato nell'osservanza della vigente normativa dettata in materia dalle leggi statali e regionali, dal C.C.N.L. e dal regolamento comunale dei concorsi.

Art. 21

Progressione di carriera

La progressione di carriera, ove prevista dalla normativa vigente, sarà attuata in conformità alle disposizioni dettate dalle leggi statali e regionali e dal C.C.N.L.

Art. 22

Formazione di base ed aggiornamento

Per la formazione professionale del personale neo assunto nonché per l'aggiornamento il Comune si avvale della scuola Regionale di Polizia Locale secondo le norme stabilite dal Titolo IV della legge Regionale n. 42/2013 e relativo regolamento di cui all'art.26 della medesima Legge.

L'Amministrazione può istituire corsi di formazione a frequenza obbligatoria o facoltativa, per il personale appartenente al Servizio di P.L., in aggiunta e completamento di quelli di competenza regionale.

Con le modalità sopra riportate possono essere istituiti corsi di specializzazioni aperti a tutti gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale, al fine di consentire il corretto funzionamento delle apparecchiature in dotazione.

L'aggiornamento professionale viene assicurato periodicamente, mediante lezioni d'istruzione e riunioni di addestramento, dedicate alla conoscenza di nuove disposizioni legislative, amministrative e tecniche.

L'aggiornamento viene perseguito anche mediante l'organizzazione di seminari e di giornate di studio.

Art. 23

Reclutamento straordinario di personale

A) Personale stagionale

Per esigenze stagionali o per particolari manifestazioni l'Amministrazione può assumere personale a tempo determinato con profilo professionale di agente di Polizia Locale, secondo la legislazione vigente al tempo dell'assunzione.

B) Altro personale

In situazione di carenza accentuata di personale e per fronteggiare particolari esigenze di servizio potranno essere utilizzati i lavoratori iscritti nelle liste regionali di mobilità e/o C.I.G.S. messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale sulla base della legislazione vigente.

TITOLO IV

SERVIZI DI POLIZIA LOCALE - MOBILITÀ - DISTACCHI

Art. 24

Norme dei servizi - Assegnazione ed impiego del personale

Al fine di perseguire, nella materia di competenza, gli obiettivi dell'Amministrazione e di contribuire al regolare ed ordinato svolgimento della vita cittadina, il personale della Polizia Locale svolge nel territorio di competenza le funzioni e le attività d'istituto previste dalle disposizioni in materia ed in particolare quelle definite nella Legge 7 marzo 1986 n° 65 e nel presente regolamento.

Il personale viene assegnato ai diversi tipi di servizio con provvedimento del Comandante.

Il servizio su strada viene d'ordinario effettuato in coppia, tenuto conto della necessità di garantirne la efficacia e di assicurare la tutela fisica dell'operatore.

A pieno organico, fatte salve le esigenze di servizio, i servizi da svolgersi a piedi, in specie nella stagione fredda, sono d'ordinario affidati a personale con anzianità di servizio inferiore ai 15 anni.

Il personale appiedato nei servizi di viabilità in caso di condizioni atmosferiche avverse, tipo pioggia battente o fortissime raffiche di vento, possono astenersi dall'intervento permanendo

comunque nelle prossimità del posto di servizio per intervenire non appena le condizioni lo permetteranno, o in caso di urgenze ed emergenze tali da richiedere il tempestivo intervento al fine di salvaguardare la sicurezza e l'incolumità pubblica e privata.

In quest'ultimo caso, ultimato l'intervento e cessata la situazione eccezionale, il personale è autorizzato ad effettuare, d'intesa con il Comando, le operazioni opportune al recupero della propria normalità fisica e dell'abbigliamento indossato al momento dell'intervento che abbia eventualmente riportato danni, imbrattamenti, bagni di acqua.

Il personale consegnatario di un veicolo del Servizio di Polizia Locale deve condurlo con perizia ed accortezza, curandone la buona tenuta e segnalando ogni necessità di ordinaria e straordinaria manutenzione.

Art. 25

Servizi interni

Ai servizi interni necessari per il regolare svolgimento dei compiti istituzionali, è addetto, di norma, il personale del Servizio di Polizia Locale non più pienamente idoneo ai servizi esterni per motivi di salute.

Il numero del personale addetto a tali servizi deve essere dimensionato in base alle effettive esigenze, previa consultazione con le OO.SS. di categoria e fatta salva l'applicazione del successivo art. 33.

Art. 26

Servizi ai privati

Il personale della Polizia Locale non può svolgere servizio ad esclusivo vantaggio dei privati.

In caso di svolgimento di servizi per il privato la Polizia Locale stipulerà apposito contratto oneroso conformemente al vigente Contratto Collettivo Nazionale e secondo l'apposito Regolamento.

Art. 27

Collegamento dei servizi a mezzo radio ed apparecchi audiovisivi

I servizi esterni devono essere collegati al Comando di appartenenza con apparecchi radio trasmettenti o con apparecchi telefonici cellulari.

Art. 28

Prolungamento del servizio

Il prolungamento del servizio è obbligatorio, per tutto il periodo di tempo necessario:

- a) al fine di portare a compimento un'operazione di servizio, a carattere di Polizia Giudiziaria, amministrativa o di sicurezza, già iniziata e non differibile;
- b) per esigenze di Protezione Civile e in situazioni di emergenza, anche in assenza di ordine superiore;

Per il prolungamento del servizio di cui alle lettere a) e/o b), il Personale interessato percepirà compenso per il lavoro straordinario ovvero recupero compensativo.

Art. 29

Prestazioni straordinarie

Nel rispetto della normativa contrattuale vigente, il limite individuale delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro - prestazioni cui il personale può essere obbligato - è determinato in accordo preventivo secondo le esigenze di servizio, sentite preventivamente le OO.SS. di Categoria.

Art. 30

Reperibilità

L'Amministrazione, su proposta del Comandante e sentite le OO.SS. di Categoria, può istituire turni di reperibilità in relazione ai predeterminati servizi istituzionali e di emergenza, in conformità alle disposizioni che disciplinano tale istituto.

Art. 31

Obbligo d'intervento e di rapporto

Gli Appartenenti al Servizio di Polizia Locale hanno l'obbligo dell'intervento al fine di prevenire ed accertare ogni infrazioni alle norme inerenti le materie di competenza della Polizia Locale.

Il dipendente dovrà riferire del servizio svolto e annotare gli interventi di significativa importanza.

Art. 32

Distacchi, comandi e missioni

Fuori dal territorio dell'ente di appartenenza sono ammessi missioni solo per fine di collegamento e rappresentanza in conformità all'art. 2 commi 2 e 3 della Legge Regionale n° 42/2013.

Le missioni esterne per soccorsi e calamità e disastri o per rinforzare altri corpi e servizi in particolare occasioni stagionali o eccezionali sono ammesse previa esistenza di appositi piani concordati tra le amministrazioni interessate.

In ogni caso delle missioni esterne dovrà essere data comunicazione al sig. Prefetto.

I distacchi e i comandi sono consentiti soltanto quando i compiti assegnati siano inerenti alle funzioni di Polizia Locale e dovranno essere deliberati dalla Giunta Municipale, sentito il Comandante del Servizio.

Nei casi di distacco presso altri Comuni, l'ambito ordinario della attività è quello del territorio dell'Ente presso cui il personale sia stato comandato.

Art. 33

Mutamento di mansioni

I dipendenti riconosciuti fisicamente inadatti in via permanente alle funzioni proprie del Servizio di Polizia Locale, sono possibilmente trasferiti e inquadrati in posti vacanti di qualifica corrispondente, preferibilmente nell'ambito del Servizio stesso, in conformità alle disposizioni che regolano l'istituto del mutamento di mansioni per idoneità fisica.

Art. 34

Ordine del giorno e di servizio

Ai fini del raggiungimento delle finalità istituzionali e per l'espletamento delle funzioni e compiti ai sensi dell'art. 9 della legge 7 marzo 1986 n° 65 il Comandante e in sua assenza il vice Comandante o l'agente più elevato in grado, pubblica settimanalmente un ordine del giorno e di servizio con le disposizioni relative all'impiego tecnico operativo del personale, nonché ogni altra disposizione di organizzazione dei servizi atto allo scopo ed al raggiungimento degli obiettivi programmati ed al soddisfacimento delle direttive trasmesse dal Sindaco o dall'Assessore delegato; essi possono essere variati in caso di comprovate esigenze di servizio.

I turni di servizio settimanali saranno conservati cronologicamente in apposito archivio.

Gli ordini del giorno settimanali potranno essere integrati o sostituiti con ordini di servizio particolari.

Il personale dipendente ha l'obbligo di prendere visione dell'ordine di servizio e deve essere messo a conoscenza delle eventuali variazioni, riportate sull'ordine di servizio.

Art. 35

Norme generali: doveri

Gli Appartenenti al Servizio di Polizia Locale osservano le disposizioni del presente Regolamento, svolgendo i propri compiti in conformità delle finalità di servizio di cui al presente Regolamento ed in particolare, sono tenuti a:

- non denigrare con atti e parole l'Amministrazione e il Servizio di P.L. e i suoi componenti;

- usare l'autorità derivante dalla propria funzione evitando in ogni modo di abusarne a proprio vantaggio;
- evitare di frequentare, se non per ragioni di servizio, persone dedite ad attività illegali o contrarie al buon costume;
- mostrarsi sempre cortese con quanti richiedono notizie ed indicazioni;
- durante l'espletamento del servizio devono mantenere un comportamento corretto e irreprensibile;
- rispettare tutte le forme di comportamento stabilite nelle disposizioni in materia di disciplina.

TITOLO V

NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 36

Segreto d'ufficio e riservatezza

Il personale è tenuto alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio, e non può fornire a chi non ne abbia il diritto, anche se si tratti di atti non segreti, notizie relative a persone, a servizi d'istituto, a pratiche o provvedimenti di qualsiasi natura.

La divulgazione di notizie di interesse generale che non debbono ritenersi segrete, concernenti l'attività dell'ufficio, il servizio d'istituto, provvedimenti od operazioni di qualsiasi natura, è autorizzata dal Comandante nell'ambito della normativa vigente.

- è fatto divieto di fornire notizie sulla vita privata degli appartenenti al Servizio della Polizia Locale compresa la semplice indicazione di residenza e numero telefonico.
- è obbligatorio il rispetto delle norme della legge 31 dicembre 1996 n° 675 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 37

Cura dell'uniforme e della persona

Il personale della Polizia Locale durante il servizio, è tenuto a indossare l'uniforme, salvo eccezioni di cui al successivo art. 38.

Gli Appartenenti al Servizio di P.L. devono avere particolare cura dell'aspetto esteriore della propria persona.

Non è consentito mostrare tatuaggi.

Non è consentito variare la foggia dell'uniforme.

Non è consentito, altresì, usare monili che possono alterare l'aspetto formale dell'uniforme stessa.

Art. 38

Uso dell'uniforme

Gli appartenenti alla Polizia Locale devono prestare servizio in uniforme, eventuali ed eccezionali casi di dispensa di indossare l'uniforme sono autorizzati dal Comandante.

Il Responsabile del servizio di Polizia Locale, considerata la peculiarità del ruolo, se lo ritiene necessario, può prestare servizio in abiti civili, previa autorizzazione del Sindaco o suo delegato.

Fermo restante quanto disposto dal precedente art.37 il Personale della Polizia Locale, comandato a svolgere particolari servizi, può essere autorizzato dal Responsabile ad indossare l'abito civile.

Il Personale autorizzato a non indossare l'uniforme ha l'obbligo di portare con sé la placca di riconoscimento per applicarla in modo visibile, nel momento in cui debba far riconoscere la propria qualità e, ove richiesto, dovrà esibire la tessera di riconoscimento.

Art. 39

Orario e posto di servizio

L'orario normale di servizio è stabilito in 36 ore settimanali secondo le previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, comprensive di quelle impiegate in servizio ordinario, servizio di vigilanza e per l'istruzione professionale, le prestazioni svolte per particolari ed eccezionali esigenze saranno compensate come lavoro straordinario o come recupero compensativo.

Il servizio ordinario di norma è svolto secondo gli orari disposti per l'apertura degli uffici comunali salvo variazioni derivanti da esigenze di servizio o diverse disposizioni impartite dal Sindaco o suo delegato.

Gli appartenenti alla Polizia Locale devono presentarsi al lavoro all'ora fissata nell'ordine di servizio.

Il Personale si porterà sul posto di servizio in uniforme, la quale potrà essere custodita negli appositi armadietti installati nella sede degli uffici della Polizia Locale.

Il Personale al quale è affidato un veicolo o un'apparecchiatura del Servizio di P.L. deve rimettere all'unità di appartenenza la stessa, entro e non oltre il termine del proprio servizio.

Nei servizi a carattere continuativo con cambio sul posto, il personale che ha terminato il proprio turno non deve allontanarsi fino a quando la continuità dei servizi non sia assicurata dalla presenza del Personale che deve sostituirlo e deve avere cura di trasmettere a chi lo rileva, ogni notizia, informazione, istruzione, disposizione necessaria al buon proseguimento del servizio.

Il comandante del servizio di Polizia Locale per la natura delle funzioni svolte può non osservare un orario giornaliero prefissato.

Art. 40

Rapporti interni al Servizio di Polizia Locale

I rapporti gerarchici e funzionali fra gli Appartenenti al Servizio di Polizia Locale vanno improntati a reciproco rispetto e cortesia.

TITOLO VI

DISCIPLINA - RICONOSCIMENTI E PROVVIDENZE

Art. 41

Saluto

Il saluto per gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale è atto dovuto nei confronti del Sindaco dei superiori gerarchici delle Autorità Militari, Civili e Religiose; è atto di cortesia tra gli appartenenti del Servizio di pari grado nonché verso i cittadini con i quali si viene in contatto.

Il saluto si effettua portando la mano destra, aperta e a dita unite, alla visiera.

E' dispensato dal saluto:

il Personale che è impedito dall'espletamento dei compiti d'Istituto;

il Personale in servizio di scorta al gonfalone civico od alla bandiera nazionale;

il Personale alla guida di autoveicoli e motoveicoli del Servizio di Polizia Locale.

Art. 42

Norme Disciplinari

La responsabilità civile e disciplinare degli Appartenenti al Servizio di Polizia Locale è regolata dalla normativa prevista dalle leggi, dagli accordi contrattuali nonché dal Regolamento Organico del Personale e dal codice di disciplina Comunale.

Qualsiasi addebito a carico degli Appartenenti al servizio di Polizia Locale va contestato, ove possibile, personalmente all'atto del rilievo.

Art. 43

Assenze dal servizio

L'obbligo di comunicazione delle assenze viene adempiuto mediante nota da inviare al Comandante del servizio di Polizia Locale.

Tale richiesta deve pervenire, eccezionalmente anche mediante comunicazione telefonica, prima dell'ora d'inizio del servizio, in modo da permettere l'eventuale pronta sostituzione sul posto di lavoro.

Art. 44

Accertamenti Sanitari

In casi di temporanea inabilità fisica parziale per motivi di salute, gli Appartenenti al Servizio di Polizia Locale possono essere esclusi, per il periodo di tempo necessario al recupero dell'efficienza, da determinati servizi, a seguito di apposita certificazione medica rilasciata da struttura pubblica.

In caso d'infermità fisica permanente derivante da causa di servizio, che renda inabile il dipendente ai servizi esterni, lo stesso dovrà essere impiegato nei servizi interni o d'ufficio compatibili con il suo stato di salute.

Il Responsabile del servizio di Polizia Locale, in relazione alla specifica natura del servizio ed alla comprovata eziologia delle malattie professionali, nonché ai danni provocati sull'Operatore dall'inquinamento acustico ed atmosferico, chiede alla Giunta Comunale di determinare le modalità per i controlli periodici delle condizioni di salute degli Appartenenti al Servizio.

Art. 45

Encomi ed Elogi

Gli Appartenenti al Servizio di Polizia Locale, che si siano distinti per coraggio, preparazione, prontezza d'intervento in situazioni d'emergenza, sono premiati, in relazione all'importanza dell'attività svolta e degli atti compiuti, come segue:

- a) elogio scritto del Comandante del Servizio di Polizia Locale;
- b) encomio semplice del Sindaco;
- c) encomio solenne deliberato dalla Giunta;
- d) proposta di ricompensa al valor civile, da rilasciarsi da parte del Ministero dell'Interno, per atti di particolare coraggio e sprezzo del pericolo.

Gli elogi, gli encomi, e le proposte di riconoscimento al valor civile, comportano la citazione nell'Ordine del giorno e sono registrati nello stato di servizio dell'interessato.

I riconoscimenti di cui alle lettere b), c), d), costituiscono titolo nei concorsi interni e pubblici.

Art.46

Congedo Ordinario

Gli Appartenenti al Servizio di Polizia Locale usufruiscono annualmente dei congedi loro spettanti secondo la normativa contrattuale, di norma il personale in ferie non può essere superiore al 50% della forza effettiva.

Il congedo ordinario è concesso dal Comandante del servizio di Polizia Locale.

La richiesta di congedo va presentata almeno tre giorni prima della data d'inizio dello stesso, fatta eccezione per la richiesta di congedo per gravi motivi familiari, per la quale è sufficiente chiederne autorizzazione a mezzo telefono, senza anticipo.

Le ferie possono essere revocate o sospese per motivate esigenze di servizio.

Il personale è tenuto a comunicare il proprio recapito durante le ferie.

Per permessi ed assenze per malattie agli appartenenti al Servizio di Polizia Locale si fa riferimento alle norme contenute nel regolamento del personale del Comune e nei contratti C.C.N.L..

Art. 47

Riposo Settimanale e Festività Infrasettimanale

Il riposo settimanale si effettua di norma nei giorni festivi salvo turnazioni già concordate con l'Amministrazione.

Al personale che per motivate esigenze di servizio svolge servizio nei giorni festivi compete l'equivalente riposo compensativo da usufruire secondo le norme contrattuali.

L'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o a corresponsione del compenso straordinario, fatte salve le norme previste dal C.C.N.L. in materia.

Art. 48

Uniformi

L'Amministrazione fornisce l'uniforme di servizio e quanto necessario per gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale nel rispetto dei tempi e nella qualità e quantità sotto indicate:

Tempi di consegna di norma gli indumenti estivi entro il 30 maggio, indumenti invernali entro il 1° ottobre.

Quantità divisa invernale:

- un cappotto ogni 3 anni
- una giacca a vento in materiale Gore-Tex con manicotti catarifrangenti ogni 3 anni
- una divisa invernale composta da giacca + 2 paia di pantaloni ogni 2 anni
- un cappello bianco ogni due anni
- un paio di guanti in pelle nera ogni 2 anni
- un paio di guanti bianchi per segnalazioni stradali ogni anno
- n° 6 camicie bianche a manica lunga ogni 2 anni
- una cravatta ogni 2 anni
- un pullover collo a V ogni due anni
- un pullover pesante a collo alto ogni due anni
- un paio di scarpe ogni anno in pelle nera tipo Gore-Tex
- un paio di scarponi in pelle nera tipo Gore-Tex ogni 2 anni
- un paio di stivali ogni 2 anni
- un fischiello ogni anno
- un cinturone con fondina ogni 2 anni
- una cinta di cuoio di colore nero ogni 2 anni
- un borsello di pelle bianca ogni 2 anni
- un impermeabile ogni 5 anni

Quantità divisa estiva:

- una divisa estiva composta da una giacca - due pantaloni - un cappello bianco - ogni 2 anni
- n° 6 camicie bianche mezze maniche ogni due anni
- un paio di scarpe estive ogni anno
- una cravatta ogni due anni
- un giubbotto estivo ogni 2 anni
- una cinta di cuoio di colore bianco ogni 2 anni
- un pullover a forma V ogni 2 anni

Le divise saranno fornite di placche - alamari - fregi - sorgolo - bottoni - ed altri accessori previsti dalla L.R. vigente, per eventuale servizio motomontato l'operatore addetto dovrà essere munito della relativa divisa con relativi accessori previsti dalla vigente L.R.

Gli operatori saranno altresì forniti di palette di segnalazione stradale, manicotti rifrangenti, canottine rifrangenti per il copricapo, manette metalliche con fodere in pelle di colore bianco e giubbotto antiproiettile per servizi stradali.

Per il personale femminile il pantalone sia estivo che invernale può essere sostituito con la gonna.

Il Comandante e il vice Comandante e una percentuale di operatori saranno dotati di alta uniforme estiva e invernale.

Le caratteristiche delle uniformi sono quelle determinate dalla Legge Regionale Abruzzese.

Per particolari servizi di rappresentanza e di scorta al Gonfalone, è adottata la grande uniforme.

Non è consentito agli Appartenenti al Servizio di apportare modifiche o visibili aggiunte all'uniforme assegnata.

Art. 49

Gradi, distintivi, ed onorificenze

I distintivi di grado degli Appartenenti al Servizio, ai sensi dell'art.26 della legge regionale 42/2013, sono quelli stabiliti dal regolamento di attuazione, ovvero dall'allegato alla legge Regionale n. 83/1997 in quanto applicabile.

Sull'uniforme possono essere portate le decorazioni al valor civile e militare, nonché le onorificenze riconosciute dallo Stato italiano, applicate secondo le consuete modalità d'uso.

Ogni altro distintivo dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comune.

Il Sindaco, sentito il Comandante, può istituire distintivi per riconoscere particolari situazioni, quali l'anzianità di servizio, ferite o malattie connesse al servizio, frequenza di corsi di specializzazione, appartenenza ad unità operative.

TITOLO VII DOTAZIONI

Art. 50

Arma d'ordinanza

Gli Appartenenti al Servizio di Polizia Locale possono essere dotati in via continuativa dell'arma corta di ordinanza, secondo quanto disposto dal D.M.I. 4 marzo 1987 n. 145.

Gli Operatori vengono addestrati all'uso delle armi durante il corso iniziale di formazione professionale.

Le esercitazioni al poligono di tiro, in forza dell'art.18 comma 4 del D.M.I. 4 marzo 1987 n. 145, sono svolte almeno semestralmente.

L'arma deve essere sempre tenuta dall'assegnatario in ottimo stato di manutenzione; a tal fine il Comandante o il suo incaricato esegue periodici controlli per verificarne la funzionalità.

L'utilizzo delle armi lunghe ha luogo per i servizi di polizia rurale e di vigilanza venatoria.

Presso la sede del Servizio di P.L. o presso altro idoneo immobile comunale ha sede l'armeria per la custodia delle armi e delle munizioni in dotazione.

In via provvisoria le armi saranno custodite in apposita cassaforte adeguata allo scopo.

I servizi istituzionali potranno essere svolti con le armi in dotazione non appena istituita l'apposita armeria ed il servizio dotato di nuove ed efficienti armi ed adottato apposito regolamento dell'armamento, in particolare:

- servizio di ordine pubblico
- servizio da svolgere durante le consultazioni elettorali
- servizi nelle ore notturne
- pattugliamento e posti di blocco in materia di circolazione stradale.

Art. 51

Strumenti e Mezzi Operativi

Il Servizio di Polizia Locale viene dotato di tutti gli strumenti e mezzi operativi necessari tenendo conto delle esigenze di servizio.

I mezzi devono essere adoperati esclusivamente per ragioni di servizio e dagli Operatori di Polizia Locale, e devono avere le caratteristiche stabilite dall'art. 8 della L.R. 2 agosto 1983.

Per l'espletamento di particolari servizi di istituto o per casi di necessità possono essere utilizzati mezzi di trasporto privi di contrassegno.

Per riparazioni e manutenzioni straordinarie provvede l'Amministrazione comunale con gli ordinari procedimenti amministrativi, su richiesta del Comandante.

La fornitura del carburante e lubrificante sarà assicurata dall'Amministrazione presso stazioni di servizio convenzionate con il Comune ed i prelievi saranno effettuati dai singoli consegnatari su presentazione di apposite schede di prelievo.

Ogni servizio compiuto deve essere annotato negli appositi fogli di marcia e sui registri di macchina di ciascun veicolo, con l'indicazione del giorno, dell'orario e del motivo del servizio

effettuato, dei prelievi del carburante, della percorrenza chilometrica e di ogni altro dato necessario ai fini di un efficace controllo dell'uso del mezzo di trasporto.

In aggiunta alla normale dotazione di mezzi sussidiari per la direzione del traffico il corpo potrà essere fornito di bastoni luminosi per segnalazioni manuali durante i servizi svolti nelle ore notturne.

Art. 52

Destinazione dei Proventi Derivanti dall'applicazione di Sanzioni Pecuniarie Amm.ve (ex art.208 C.d.S.)

All'acquisto di mezzi, veicoli, strumenti operativi, parti di equipaggiamento, per lo svolgimento dei servizi e funzioni di polizia stradale, è destinata annualmente, con provvedimento da inserire nel bilancio annuale di previsione del Comune, una somma corrispondente ad almeno il 20% delle somme riscosse, nell'anno precedente, a titolo di sanzioni pecuniarie amministrative per violazioni al Codice della Strada, in conformità al disposto dell'art.208 del Codice citato.

Art. 53

Tessera di riconoscimento

Gli Appartenenti al Servizio di Polizia Locale sono muniti di una tessera di riconoscimento rilasciata dal Sindaco, che certifica l'identità, il grado e la qualifica della persona e quant'altro previsto dalla Legge Regionale.

Tutti gli Appartenenti al Servizio devono sempre portare con sé la tessera, che è rilasciata dal Sindaco.

Essa deve essere sempre mostrata a richiesta e, prima di qualificarsi, nei casi in cui il servizio viene prestato in abiti civili.

Al personale del Servizio di Polizia Locale, è assegnata una placca di riconoscimento con le caratteristiche stabilite dal regolamento regionale di cui all'art. 26 della legge regionale 42/2013, ovvero della L.R. n° 83/1997 in quanto applicabile.

TITOLO VIII

NORME FINALI

Art. 54

Servizio Mensa

L'Amministrazione ammette al servizio mensa, qualora previsto, gli agenti che per necessità di servizio svolgono un servizio giornaliero antimeridiano e pomeridiano, in conformità delle previsioni del contratto collettivo di lavoro e di quello aziendale.

Art. 55

Patrocinio Legale

L'Amministrazione comunale, ove si verifichi l'apertura di procedimenti civili e penali nei confronti di Appartenenti al Servizio di Polizia Locale, per fatti od atti direttamente connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, ove non sussistano diretti conflitti di interesse, assumerà a proprio carico ogni onere di difesa, sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente interessato, da un legale di comune gradimento.

Art. 56

Fondo Assistenziale

(ex art.208 C.d.S.)

In applicazione dell'art. 208 e dell'art. 12 comma 1 lett. e) del Codice della Strada, per l'espletamento del servizio di polizia stradale, è istituito il fondo di assistenza del personale della Polizia Locale mediante la destinazione di una quota annuale corrispondente al 5% dei proventi introitati dal Comune a titolo di sanzioni pecuniarie amministrative nell'anno precedente.

La ripartizione del fondo verrà disciplinato con apposito Regolamento.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 57

Disposizioni Finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento saranno osservate le norme di cui alla legge 7 marzo 1986 n° 65 e Legge Regionale 20 novembre 2013, n.42, alla Regionale del 2 agosto 1997 n° 83 per le parti rimaste in vigore, alla deliberazione della Giunta Regionale Abruzzo n.85 del 01 febbraio 2019 nonché al regolamento organico generale del personale del Comune.

Il presente regolamento abroga e sostituisce qualsiasi regolamento che sia stato approvato precedentemente.

Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione.

A chiunque interessato, è fatto obbligo di rispettarlo.

Copia del presente regolamento sarà inviata al Ministero dell'Interno per il tramite del Commissario di Governo come pure alla Giunta Regionale Abruzzo ai sensi dell'art. 11 della legge Regionale n° 83/1997, in quanto vigente.